II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1728 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE ([1]), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

(2) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca come ripartire l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.

(3) Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES). L'EES è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui ai considerando 1 e 2. Inoltre, è importante che si proceda senza ulteriori indugi all'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, in modo che il sistema possa essere pienamente operativo entro il 2020, come programmato.

(4) L'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 specifica quali sono le spese sostenute per l'attuazione dell'EES che saranno a carico del bilancio generale dell'Unione che provvederà a sovvenzionarle al 100 %. Tale disposizione tuttavia non stabilisce né l'entità del finanziamento supplementare destinato a coprire tali spese, né i criteri per la ripartizione in base al tipo di spese e di beneficiari.

(5) Dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 sarà resa disponibile un'assegnazione complessiva di 480 241 000 EUR per coprire le spese legate all'applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

(6) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 287 863 000 EUR sarà messo a disposizione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») per coprire, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/2226, le spese relative all'istituzione e al funzionamento del sistema centrale dell'EES, dell'infrastruttura di comunicazione, dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI), del servizio web e dell'archivio dei dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

([1]) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.

([2]) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(7) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 192 378 000 EUR sarà messo a disposizione degli Stati membri per coprire le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali di frontiera esistenti e alla loro connessione alla NUI e quelle sostenute per ospitare la NUI, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. Inoltre, tale importo coprirà anche le spese relative all'istituzione e al funzionamento della NUI di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, dal momento che tali spese sono sostenute sia da eu-LISA che dagli Stati membri.

(8) Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226, l'importo di 192 378 000 EUR non può essere utilizzato per sostenere le spese elencate in tale comma. Tali spese saranno tuttavia ammissibili a finanziamenti nell'ambito dei programmi nazionali del Fondo sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) n. 515/2014 al tasso di cofinanziamento di cui all'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 515/2014.

(9) Dal momento che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (UE) n. 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata a norma del diritto internazionale.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ([1]); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario del presente regolamento.

(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ([2]); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria del presente regolamento.

(12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ([3]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ([4]).

(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ([5]) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ([6]).

(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis ([7]) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ([8]).

([1]) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

([2]) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

([3]) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

([4]) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

([5]) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

([6]) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

([7]) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

([8]) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(15) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(16) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dagli esperti di tutti gli Stati membri, che sono stati consultati a tale fine specifico.

(17) Il regolamento (UE) n. 515/2014 dovrebbe pertanto essere corrispondentemente integrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È stanziato un importo complessivo di 480 241 000 EUR a carico del bilancio generale dell'Unione per coprire le spese di attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, conformemente all'articolo 64 di tale regolamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è prelevato dall'importo di 791 000 000 EUR destinato allo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è utilizzato come segue:

a) un importo di 287 863 000 EUR è assegnato all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011, per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

b) un importo di 192 378 000 EUR è assegnato agli Stati membri per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e le spese sostenute in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI) di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226, il contributo del bilancio dell'Unione alle spese sostenute è pari al 100 % della spesa totale ammissibile. Il contributo è assegnato agli Stati membri sulla base di quote uguali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER